



APiNDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

C.C.N.L. ALIMENTARI: CHIARIMENTI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E CONGEDI PARENTALI

Ricordiamo alle Aziende che applicano il C.C.N.L. UnionAlimentari Confapi del 16 settembre 2010 (1), che in base a quanto previsto all'art. 61 – Welfare Bilaterale del vigente contratto nazionale, con decorrenza dal **1° gennaio 2012** dovrà essere destinata:

- a. una contribuzione mensile, a carico dell'Azienda, di 2 Euro, per 12 mensilità, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, destinata ad interventi relativi ai congedi parentali di maternità e paternità post-partum e/o all'attivazione di diverse misure di sostegno al reddito dei lavoratori;
- b. uno stanziamento mensile, a carico dell'Azienda, di 10 Euro, per 12 mensilità, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, finalizzato al finanziamento di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa da realizzare, prioritariamente, mediante gli enti bilaterali esistenti.

Poiché nel corso del 2011, a livello Interconfederale, non sono state raggiunte intese in merito alle modalità di versamento delle suddette contribuzioni, si suggerisce alle Aziende che applicano il contratto collettivo nazionale UnionAlimentari Confapi ad operare un accantonamento della suddetta contribuzione a loro carico, in attesa che le parti contrattuali definiscano le modalità per l'attivazione dei citati istituti di welfare bilaterale contrattuale.

(1) Cfr. APIFLASH n. 27 del 28 Ottobre 2010 pag. L/314.

ART. 61 - WELFARE BILATERALE

In tema di bilateralità, data la complessità della materia e la conseguente necessità di accurati approfondimenti, le Parti convengono di costituire un'apposita Commissione, composta da 3 componenti per ciascuna delle due parti, che individui in merito possibili articolazioni, modalità e costi all'interno degli enti bilaterali già esistenti (Fondapi o Enfea), tenuto anche conto degli accordi in materia a livello interconfederale, salvaguardando in ogni caso la categorialità dell'intervento e della relativa contribuzione a favore dei lavoratori. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2011.

Tale bilateralità dovrà avere caratteristiche tali da aver assicurati i benefici fiscali ad incentivazione degli interventi previsti in sede di bilateralità.

Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario, le parti stabiliscono fin d'ora che le attività che saranno previste in regime di bilateralità non potranno eccedere, esercizio per esercizio, le disponibilità finanziarie risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente.

La Commissione paritetica si attiverà, prioritariamente:

- 1. per interventi nell'ambito dei congedi parentali di maternità e paternità post partum e/o all'attivazione di diverse misure di sostegno al reddito dei lavoratori; a tale scopo, con decorrenza 1° gennaio 2012 è destinata una contribuzione mensile (per 12 mensilità) di 2 Euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato che le imprese verseranno secondo quanto previsto a livello interconfederale o, in*

subordine, secondo le intese che verranno raggiunte dalle parti qualora entro 31 dicembre 2011 non intervengano accordi in materia da parte del livello confederale;

- 2. per verificare fattibilità, coperture e standard di servizio per prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, da realizzare nell'ambito degli enti bilaterali già menzionati e nel quadro degli accordi in materia a livello interconfederale; al finanziamento tali prestazioni sarà destinato uno stanziamento pari a 10 euro mensili per 12 mensilità a carico dell'azienda, per ogni dipendente a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, ai quali dovrà aggiungersi, a decorrere dal 2° anno di attivazione del fondo, una quota di contribuzione a carico del lavoratore pari almeno a 2 euro al mese per 12 mensilità, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni e la cessazione automatica della contribuzione a carico dell'azienda.*

Qualora gli accordi interconfederali in via di perfezionamento dovessero stabilire una contribuzione a carico dell'azienda, specificamente destinata alla sanità integrativa, inferiore a quanto testé convenuto, le parti concordano sin d'ora di incontrarsi per procedere all'adeguamento, laddove la differenza non sia superiore al 30% della contribuzione a carico dell'azienda.

Nel caso in cui il fondo sanitario integrativo intercategoriale non dovesse essere definito entro il 31 dicembre 2011, le parti si incontreranno per attivare un autonomo fondo sanitario integrativo per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare secondo quanto stabilito dal presente articolo, compatibile comunque con la contribuzione concordata.

Il diritto alla erogazione delle prestazioni sanitarie integrative e di sostegno al reddito è un diritto contrattuale dei lavoratori. Pertanto, l'azienda che ometta il versamento dei contributi, a fronte dell'adesione volontaria dei dipendenti laddove prevista, è responsabile verso di essi della perdita delle relative prestazioni sanitarie e di sostegno al reddito, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

La contrattazione di II livello ha facoltà di incrementare la contribuzione al fondo sanitario integrativo, fermo restando il criterio della compartecipazione proporzionale dei lavoratori aderenti.

La Commissione paritetica di cui sopra potrà anche proporre alle parti nuove iniziative di bilateralità, indicandone le relative contribuzioni, per il periodo successivo alla valenza del presente contratto.